

lire 3,950 al capitolo 26, *Spese per il servizio di leva militare all'estero*;

lire 14,000 al capitolo 34-bis, *Rimunerazioni ai marinai spagnuoli per l'opera prestata in occasione del naufragio del "Sirio"*.

Modeste variazioni sono queste riguardanti la parte passiva del bilancio, specialmente se si tiene conto che la spesa nuova iscritta in un capitolo speciale 34-bis è di natura del tutto eccezionale e transitoria.

L'unica variazione degna di osservazione è quella apportata al capitolo 17, di lire 40,000 sopra 20,000 stanziata in sede di previsione. La esiguità dello stanziamento in sede di previsione costituisce forse la maggiore giustificazione del proposto aumento.

Con queste brevissime considerazioni la Giunta generale del bilancio raccomanda alla vostra approvazione il presente bilancio di assestamento del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Il disegno di legge "Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907", (n. 659), fu votato a scrutinio segreto nella Camera dei Deputati nella seduta pomeridiana della tornata 5 luglio 1907, ed approvato senza discussione con 192 voti favorevoli e 25 contrari.

IV.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro degli Affari Esteri (Tittoni) nella seduta del 25 giugno 1907 sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (1).

Signori!

Nell'eventualità che la Camera non possa prima della fine del corrente mese occuparsi del disegno di legge relativo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, e, in ogni modo, per dare al Senato il tempo necessario per esaminare lo stesso disegno di legge, mi onoro di presentare al vostro esame il progetto per l'esercizio provvisorio degli stessi stati di previsione.

Le facoltà concesse al Governo con l'unico articolo, di cui propongo l'approvazione, cesseranno non appena gli stati di previsione, presentati al vostro esame nella seduta del 20 febbraio scorso, siano convertiti in legge, e, in ogni caso, non oltre la fine del prossimo dicembre.

(1) Riprodotto dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati), Legislatura XXII, Sessione 1904-907, stampato n. 843-bis.

DISEGNO DI LEGGE.

Articolo unico.

Fino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, e non oltre il mese di dicembre 1907, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi ed obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati il 20 febbraio 1907, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio e che il Governo fa proprio.

V.

Relazione della Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (1).

(Relatore: On. RUBINI).

Onorevoli Colleghi!

Le medesime ragioni che hanno indotto l'onorevole Ministro del Tesoro a presentarvi il disegno di esercizio provvisorio sugli stati di previsione delle Amministrazioni generali dello Stato, che al 30 corrente mese di giugno non siano ancora tradotti in legge, consigliano all'onorevole Ministro degli Affari esteri di proporvi eguale partito, col disegno numero 658, al riguardo del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1907-908, sino al 31 dicembre corrente anno.

E gli identici motivi, che succintamente vi abbiamo esposto nella relazione riguardante quel disegno di legge per raccomandarlo alla vostra approvazione, valgono anche per il presente; sicchè vogliamo sperare che essa non sarà per mancargli.

Il disegno di legge sull' "Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907", fu votato a scrutinio segreto dalla Camera dei Deputati nella tornata 27 giugno 1907 e approvato con 204 voti favorevoli e 26 contrari.

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati), Legislatura XXII, Sessione 1904-907, stampato n. 843-bis-A.